



**COMUNE DI RIZZICONI**  
**(Provincia di Reggio Calabria)**  
**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**  
**N. 6**

**OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" – ANNO 2016.**

L'anno duemilasedici, il giorno 29 del mese di Aprile, alle ore 12.30 convocato per determinazione del Presidente del Consiglio si é riunito in seduta pubblica straordinaria di prima convocazione, il Consiglio Comunale, composto da i signori:

N°	Cognome e nome	Qualifica	Presente (si – no)
1	Mamone Giuseppe	Presidente	SI
2	Di Giorgio Giuseppe	Sindaco – Presidente	SI
3	Loiacono Rosario	Assessore- Vice Sindaco	SI
4	Argirò Vincenzo	Assessore	SI
5	Colosi Giuseppe	Assessore	SI
6	Giovinazzo Alessandro	Assessore	SI
7	Condello Giuseppe	Consigliere	NO
8	Ventrice Michele	Consigliere	NO
9	Rottura Giuseppe	Consigliere	NO
10	Coppola Domenico	Consigliere	NO
11	Mazzù Carlo	Consigliere	SI

<b>PRESENTI</b>	<b>7</b>
<b>ASSENTI</b>	<b>4</b>

Presidente del Consiglio, Mamone Giuseppe,

Partecipa e assiste il Segretario comunale Dr.ssa Ester D'Amico;

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTI** gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali è stata istituita l'imposta municipale propria "IMU", con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale;

**VISTA** la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;

**VISTO** il comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) che stabilisce "Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011";

**TENUTO CONTO** che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a "disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene

alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”.

**VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001** il quale dispone che: “Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”.

**CONSIDERATO** che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'interno del 01.03.2016 che differisce, dal 31 marzo al 30 aprile 2016, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

**RICHIAMATA**, inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento all'IMU, ha previsto:

- la riduzione al 50% dell'imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l'unità immobiliari non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale;
- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 nonché applicando la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; di quelli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; e di quelli ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;
- la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

**RICORDATO** altresì, come la stessa legge n. 208/2015, ai commi da 21 a 24, ha disposto la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti “imbullonati”, stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

**VISTO** il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale);

**VISTA** la delibera n. 56 del 16.05.2014 con la quale veniva designato quale Funzionario Responsabile della IUC (Imposta Unica Comunale), la dott.ssa Vincenza Silvana Toscano;

**TENUTO CONTO** del gettito IMU nell'annualità 2015, delle modifiche applicative dal 1 gennaio 2016, nonché, delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2016;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 18.06.2015 con la quale venivano approvate le aliquote dell'imposta municipale propria “IMU” per l'anno 2015;

**PRESO ATTO CHE** l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, ha sospeso, per l'anno 2016, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

**RILEVATO DUNQUE**, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune, per l'anno di imposta 2016, può unicamente:

- a) ridurre l'aliquota dell'IMU;
- b) introdurre disposizioni agevolative a favore dei contribuenti;

**RITENUTO** per l'anno 2016, di **CONFERMARE** le aliquote approvate per l'anno 2015;

**VISTO** il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – D.Lgs. n.267/2000;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento rientra nelle competenze attribuite al Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

**ACQUISITO**, altresì, il parere favorevole dell'Organo di revisione contabile, nota prot. 4105 del 29.04.2016;

**UDITO** l'intervento del consigliere Mazzù Carlo e la replica del consigliere con delega al bilancio Mamone Giuseppe;

Con voti n. 6 favorevoli e n. 1 (Mazzù) contrari - espressi per alzata di mano,

**DELIBERA**

1) **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;  
2) **DI CONFERMARE** per l'Anno 2016 le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" già deliberate nell'anno 2015 e specificatamente:

- **ALIQUOTA 0,40% per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze;**

- **ALIQUOTA 0,85% per tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili, gli immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi, i terreni agricoli ecc;**

4) **DI APPLICARE** per le fattispecie introdotte dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 le riduzioni ivi contemplate:

✓ la **riduzione del 50%** della base imponibile in caso di immobili ad uso abitativo concessi in **comodato** come prima casa a parenti di **primo grado** (figli e genitori) sempre che siano rispettate le **condizioni per il godimento del beneficio;**

✓ la **riduzione al 75%** per gli immobili locati a canone concordato, di cui alla legge 431/1998;

5) **DI DETERMINARE le seguenti Detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2016:**

a) **per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale** del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni **decorrono dal 1 gennaio 2016;**

5) **di dare atto** che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al **Regolamento IUC;**

6) **di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze**, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

Successivamente,

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con separata votazione espressa nelle forme di legge, con voti n. 6 favorevoli e n. 1 (Mazzù) contrari - espressi per alzata di mano,  
**DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.



## **COMUNE DI RIZZICONI**

PARERI D.LGS267/2000 allegato alla proposta di deliberazione ad oggetto: **APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" – ANNO 2016.**

### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

La sottoscritta Dr.ssa Vincenza Silvana TOSCANO, Responsabile Area AA. GG. AMMINISTRATIVA E TRIBUTARIA, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto indicata, ai sensi dell'art.49, c.1, D.Lgs.267/2000 smi

Il Responsabile Area AA. GG.  
AMMINISTRATIVA E TRIBUTARIA  
F.to Dr.ssa Vincenza Silvana TOSCANO

### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il sottoscritto Dr. Giuseppe Caristena, Responsabile Area Finanziaria esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto indicata, ai sensi dell'art.49, c.1, D.Lgs.267/2000e smi

Il Responsabile area finanziaria  
F.to Dr. G.Caristena

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
*f.to Sig.r Giuseppe COLOSI*

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*f.to Dr.ssa Ester D'AMICO*

<p>PARERE FAVOREVOLE In ordine alla regolarità contabile IL FUNZIONARIO Responsabile del Servizio <b>f.to Dr. Giuseppe CARISTENA</b></p>	<p>PARERE FAVOREVOLE In ordine alla regolarità tecnica IL FUNZIONARIO Responsabile del servizio <b>f.to Dott.ssa Vincenza Silvana TOSCANO</b></p>
--	---

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

(ART. 124 c.1 D.Lgs. 267/2000)

La presente deliberazione viene pubblicata, ai sensi dell'art. 124 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, mediante affissione all'Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi, attestata dalla certificazione/relata di pubblicazione che si allega alla copia originale

---

### COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**f.to Dr.ssa Ester D'AMICO**

---

### ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

(Art. 134 D.Lgs. 267/2000)

Si certifica che la su estesa deliberazione, regolarmente pubblicata all'Albo pretorio, è divenuta esecutiva in data odierna.

- ° perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs. 267/2000;
- ° perché decorsi dieci giorni dalla data della sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000.

Li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**f.to Dr.ssa Ester D'AMICO**

---

Copia dell'originale. Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.2, comma 3, del D.Lgs n.39/1993.L'originale è agli atti dell'Ente.

---